

contro gli iniqui contribuenti ritiro il mio emendamento. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Dunque rimane l'aggiunta dell'onorevole Roncalli, che consiste nell'aggiungere dopo le parole *dal consorzio*, l'altra *volontario*.

Chi approva quest'aggiunta, si levi.

(Non è approvata.)

Rileggo l'articolo 9, per metterlo ai voti:

« Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria vengono sostenute per metà dallo Stato, per un ottavo dalla provincia o provincie interessate, per un ottavo dal comune o comuni interessati e per un quarto dal consorzio dei proprietari dei terreni da bonificarsi, e dei fondi contermini, a sensi dell'articolo 6.

« Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non dovrà mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

« Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i consorzi dei proprietari, non supereranno il decimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

« Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 10. Le provincie ed i comuni saranno tassati in ragione della estensione dei terreni da bonificare cadenti nel rispettivo territorio o delle zone senzienti beneficio dall'esecuzione dell'opera.

« I proprietari saranno distinti per classi in ragione dell'utile che dall'esecuzione dell'opera ritrarranno i loro terreni.

« Finchè non sieno costituiti i consorzi, di cui allo articolo 9, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione delle quote dovute dai proprietari in ragione della rispettiva imposta diretta, salvo il successivo conguaglio fra i proprietari stessi in ragione della classe che verrà assegnata ai loro terreni. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno domandando di parlare, pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

« Art. 11. Il maggior valore che i terreni bonificati avranno acquistato per effetto di opere di bonificazione di 1^a categoria verrà determinato, in modo irrecclamabile, da tre probi viri, nominati l'uno dal ministro dei lavori pubblici, l'altro dai proprietari dei terreni ed il terzo dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione sono situati i terreni bonificati o la maggior parte di essi, e l'importo sarà pagato allo Stato, alle provincie ed ai comuni in proporzione delle loro rispettive quote di contributo, non mai

però oltre lo speso, e fatta deduzione di quattro decimi per le successive spese di manutenzione.

« Il pagamento avverrà per rate annuali, in numero non minore di dieci, senza carico di interessi. »

L'onorevole Visocchi propone di sostituire alle parole: « quattro decimi, » le seguenti: « una somma il cui frutto al 5 per cento basti per le successive spese di manutenzione. »

L'onorevole Nervo, poi, domanda di sostituire all'articolo che ho letto, il seguente:

« La somma per cui lo Stato, le provincie ed i comuni avranno rispettivamente contribuito alla spesa delle opere di bonificazione di 1^a categoria sarà loro rimborsata dai proprietari dei terreni bonificati, fatta deduzione di quattro decimi per le successive spese di manutenzione.

« Tale rimborso avrà luogo per rate annuali, in numero non minore di 15, senza carico d'interessi, a partire dal 1^o gennaio dell'anno successivo a quello in cui la bonificazione sarà dichiarata compiuta a termini dell'articolo 3 della presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

VISOCCHI. Onorevoli colleghi; nel disegno di legge propostoci dal Ministero era stabilito che i proprietari dovessero rimborsare allo Stato ed alle provincie che avevano fatto la bonificazione, una somma corrispondente al maggior valore che i terreni avessero acquistato, fatta deduzione però di tre decimi per le spese della successiva manutenzione. L'onorevole Commissione, animata da quello zelo, di cui ha dato tante prove nell'esame di questa legge, portò a quattro decimi la deduzione che doveva farsi, appunto per provvedere alle spese di manutenzione.

Ora a me è sembrato che quattro decimi potessero essere, alcune volte troppo, alcune altre volte troppo poco, per dare conveniente fondamento alle spese necessarie a mantenere un'opera di bonificazione. E, allora, ho creduto che meglio sarebbe di adottare una misura giusta, cioè che la somma a dedurre dal suddetto rimborso non sia nè dei tre nè dei quattro decimi, ma tale che il frutto di essa al 5 per cento basti annualmente a far le spese di manutenzione. Io invito, dunque, la Commissione e il Ministero ad adottare una misura del tutto giusta, la quale non potrà nuocere nè agli interessi pubblici, nè a quelli privati.

Qualora piaccia loro di accettare questa mia proposta, io ne sarò ben lieto; qualora poi, per buone ragioni, non piaccia, io ho tanta fiducia nel sapere e nel buon volere loro, che a quello mi rimetterò intieramente, ritirandola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.